

STATUTO
dell' Unione dei Comuni
"CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA"

Approvato con deliberazioni consiliari n.1/2008 del Comune di San
Giorgio di Nogaro e n.3/2008 del Comune di Torviscosa
Modifiche deliberazione Assemblea n.11/2011

PREMESSA

L'Unione dei Comuni "CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA", di seguito chiamata

Unione è costituita volontariamente per la salvaguardia e lo sviluppo del territorio e la crescita della Comunità locale.

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Statuto stabilisce, ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 09/01/2006 e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente locale autonomo denominato Unione dei Comuni "CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA".
2. L'Unione è composta dai Comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa ed il suo territorio coincide con l'intero territorio dei Comuni che la costituiscono.
3. L'Unione dei Comuni "CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA", secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle Autonomie Locali e del presente Statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità locali, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato
4. L'Unione concorre inoltre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Udine, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di competenza alla loro specifica attuazione.
5. La partecipazione potrà essere ampliata ad altri Comuni previa deliberazione, che contestualmente stabilirà le condizioni d'ingresso, approvata dall'Assemblea dell'Unione e dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti.

Art. 2 - Obiettivi programmatici

1. L'Unione ha come obiettivi:
 - a) Promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale, con particolare riferimento ai processi di sviluppo sostenibile ed ecocompatibile dell'intero territorio, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di interesse generale;
 - b) Migliorare la qualità dei servizi destinati alla popolazione, favorendone la qualità della vita, per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo ed armonico sviluppo della persona;
 - c) Armonizzare l'esercizio delle funzioni, assicurando un uso più efficace e razionale delle risorse;
 - d) Gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi prima gestiti dai singoli Comuni o in forma convenzionata, assicurando l'efficienza e l'economicità a vantaggio della collettività in conformità a quanto già intrapreso tramite l'associazione intercomunale di recente costituzione;
 - e) Integrare progressivamente gli Enti aderenti anche al fine di un'eventuale futura fusione
 - f) Acquisire maggior peso istituzionale nei rapporti con gli altri Enti Pubblici per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.

Art. 3 - Durata

1. L'Unione ha una durata di sei anni decorrenti dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo ed alla scadenza potrà essere rinnovata con le stesse procedure previste per la sua costituzione.

Art. 4 - Sede

1. L'Unione ha la propria sede legale nel Comune San Giorgio di Nogaro, presso il Municipio, mentre la sede operativa di taluni servizi potrà essere dislocata nella sede municipale di Torviscosa, utilizzando le strutture già esistenti.

Art. 5 - Funzioni e servizi dell'Unione

1. L'Unione esercita, le competenze amministrative concernenti le seguenti funzioni e servizi:

- a) funzioni di polizia municipale
- b) gestione del personale
- c) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- d) funzioni di urbanistica e territorio
- e) funzioni attinenti l' ambiente
- f) funzioni attinenti lo sviluppo economico (commercio, turismo, attività produttive):
- g) gestione unificata dell'ufficio lavori pubblici
- h) gestione unificata dell'ufficio contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti
- i) gestione unificata dei servizi tecnici
- l) funzioni culturali e ricreative
- m) servizio statistico e informatico e processi di innovazione amministrativa
- n) attività istituzionali
- o)gestione della programmazione comunitaria

Le funzioni e i servizi di cui alle lett. a) b) c) d) saranno operativi entro il 30 settembre del corrente anno, mentre le restanti funzioni verranno attivate secondo il programma deliberato dall'Assemblea, ai sensi del successivo art. 9 comma 2 lett.a)

Art. 6 - Esercizio delle funzioni

1. L'Unione esercita le funzioni previste nel presente Statuto con le modalità operative e la tempistica che verranno stabilite dal Direttivo.

2. Le Giunte Comunali a tale fine indicano tempi e modalità per il trasferimento delle dotazioni organiche e finanziarie necessarie allo scopo ed eventuali soluzioni di carattere transitorio a garanzia della continuità delle prestazioni dei servizi.

3. L'Unione impronta la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 7 . Organi

1. Sono organi dell'Unione:

- L'Assemblea

- Il Direttivo
- Il Presidente

Art. 8 - Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea dell'Unione è costituita dai Consiglieri componenti i due Consigli Comunali riuniti in forma congiunta.
2. La Presidenza dell'Assemblea è attribuita al vice Presidente dell'Unione di cui all'articolo 15

Art. 9 - Competenze.

1. L'Assemblea dell'Unione è espressione dei Comuni che la costituiscono ed è il suo organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
2. Sono di competenza dell'Assemblea:
 - a) l'approvazione del programma amministrativo contenente gli indirizzi generali di governo dell'Ente;
 - b) le modifiche ed integrazioni allo Statuto dell'Unione;
 - c) l'approvazione dei regolamenti, esclusi quelli di contenuto organizzativo di servizi ed uffici;
 - d) l'approvazione degli atti programmatici, relazioni previsionali e programmatiche, bilanci e rendiconti;
 - e) l'approvazione degli acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutazioni, che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea.
 - f) Politica tariffaria

Art. 10 - Sessioni e convocazione

1. L'attività dell'Assemblea si svolge riunendosi secondo la necessità presso sedi strutturalmente adeguate in ciascuno dei due Comuni a rotazione.
2. La convocazione dell'Assemblea è comunicata ai consiglieri nei tempi e modi stabiliti dal regolamento di cui al comma successivo.
3. Le modalità di funzionamento e convocazione dell'Assemblea sono stabilite con apposito Regolamento
4. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere Comunicato ai Comuni che costituiscono l'Unione per la sua affissione nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
5. Le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla Legge.

Art. 11 - Validità delle sedute dell'assemblea

1. L'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei membri in carica, compreso il Presidente.

Art. 12 - Validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - coloro che si astengono;
 - coloro che per qualsiasi motivo non partecipano alla votazione.

3. Le votazioni sono di norma palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Art. 13 - Componenti l'Assemblea.

1. Ai componenti dell'Assemblea, denominati consiglieri, si applica lo stato giuridico dei consiglieri comunali.

Art.14 - Diritti e doveri dei componenti dell'Assemblea.

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione in merito all'attività dell'Unione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri sono disciplinati dalla legge.
3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art.15 - Il Presidente e Vice Presidente.

1. Il Presidente rappresenta l'Unione ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi, impartisce direttive al Segretario, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
2. Il Presidente ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, sull'attività dei componenti il Direttivo, nonché di indirizzo, vigilanza e controllo sulle strutture gestionali ed esecutive.
3. La carica di Presidente viene ricoperta a rotazione dai Sindaci dei Comuni aderenti, nel seguente ordine: Torviscosa, San Giorgio di Nogaro.
4. Il Presidente dura in carica un anno.
5. La carica di Vice Presidente viene assunta dall'altro Sindaco in carica. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 16 - Il Direttivo. Composizione e competenze.

1. Il Direttivo è composto da:
 - a. i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione
 - b. due membri per ogni Comune facente parte dell'Unione, nominati da ciascun Sindaco tra gli assessori o consiglieri in carica nei rispettivi comuni; a ogni nuova elezione del rispettivo Consiglio Comunale i componenti del Direttivo del Comune interessato dalle elezioni decadono dalla carica.
2. Il Sindaco di ciascun Comune può, con provvedimento formale, revocare in qualsiasi momento i membri da lui designati.
3. Dei provvedimenti di nomina e di revoca viene data comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.
4. Il Direttivo è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Presidente per il governo dell'ente e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
5. Le deleghe ai componenti il Direttivo sono assegnate dal Presidente previo atto di indirizzo del Direttivo.

6. Il Direttivo adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dall'Assemblea. In particolare esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
7. Nei casi di urgenza e sotto la propria responsabilità adotta le necessarie variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea entro 60 giorni.
8. Dispone i prelievi dal fondo di riserva e ne dà Comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.
9. Il Direttivo riferisce, in sede di approvazione del rendiconto, all'Assemblea sulla sua attività.

Art.17 - Funzionamento del Direttivo

1. Il Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente, che ne coordina l'attività.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento del Direttivo sono stabilite in modo informale dallo stesso.
3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei 2/3 dei presenti.
4. Alle sedute del direttivo partecipano senza diritto di voto i componenti delle due giunte.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 18 - Partecipazione popolare

1. L'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Art. 19 - Accesso agli atti e diritto di intervento nei procedimenti

1. L'Unione assicura l'accesso agli atti ed il diritto di intervento nei procedimenti ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE

Art. 20 - Principi strutturali e organizzativi

1. La gestione si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici definiti e misurabili e deve

essere improntata ai seguenti principi:

- un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito d'autonomia decisionale dei soggetti;
- il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 21 - Uffici e personale

1. La dotazione organica dell'Unione è costituita da:

- personale assegnato dai Comuni.
- personale in convenzione.
- personale assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato nelle forme stabilite dalla legge e dai contratti di lavoro.

Art. 22 - Dotazione organica

1. L'Unione, si avvale prioritariamente, in quanto compatibile, del personale dei Comuni aderenti mediante la stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 ed in particolare della L.R. 1/2006. Può assumere personale a tempo determinato e assegnare incarichi di alta specializzazione ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. 267/2000.

2. L'adozione della dotazione organica dovrà essere preceduta da accordo di programma con i Comuni aderenti per disciplinare i rapporti riguardanti il personale

3. L'esercizio delle funzioni e dei servizi spettanti all'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni.

Art. 23 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'Unione disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita all'Assemblea, al Presidente e al Direttivo e funzione di gestione e azione amministrativa attribuita al segretario dell'Unione e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei Comuni dell'Unione e dei loro cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti,

verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità della loro gestione.

Art. 24 - Direttore generale

1. L'Unione, per la cura e l'ottimizzazione della propria organizzazione nonché per l'analisi degli aspetti economici della propria attività, può dotarsi di un Direttore generale cui è assegnato principalmente il compito di attuare gli indirizzi attraverso la predisposizione di idonei piani esecutivi di gestione, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia complessiva dell'Ente.
2. Il Presidente, in attuazione di quanto disposto al comma precedente e sentito il Direttivo, può conferire detto incarico al Segretario dell'Unione.
3. Il Presidente può procedere alla revoca dell'incarico del Direttore generale, sentito il Direttivo, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati nonché in ogni altro caso di grave inadempienza

Art. 25 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili dei servizi vengono nominati dal Presidente dell'Unione e sono individuati tra le figure apicali delle aree dell'attività indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
2. Essi provvedono agli atti di gestione dell'attività dell'ente per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'Amministrazione, organizzando, in tal senso ed allo scopo, gli uffici e i servizi loro assegnati secondo le direttive impartite dal Presidente e dal Direttivo attraverso il Segretario cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

Art. 26 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata e i criteri per la determinazione del relativo compenso.

Art. 27 - Segretario dell'Unione.

1. Il Segretario è individuato nel Segretario che ricopre già l'incarico della Segreteria convenzionata dei due Comuni.
2. Il Segretario esercita, per l'Unione, tutte le funzioni che la vigente normativa pone in capo al Segretario Comunale, nonché quelle di Direttore, come previsto dal precedente art. 24.

Art. 28 - Vice Segretario.

1. In relazione al carico di lavoro del Segretario possono essere attribuite le funzioni di Vice Segretario a un dipendente dell'Unione.
2. Il Vice Segretario collabora con il Segretario e ne svolge le funzioni vicarie nei soli casi di vacanza, assenza od impedimento temporanei.
3. Le funzioni di Vice Segretario sono attribuite dal Presidente, sentito il Direttivo, ad un dipendente purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla professione di Segretario comunale.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 29 - Servizio Finanziario

1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo viene istituito un servizio finanziario, facente parte della dotazione organica dell'Unione, costituita con le modalità di cui all'art. 21 e secondo quanto previsto dal 3° comma del successivo art.36.

Art. 30 Attività finanziaria.

1. Le entrate finanziarie dell'Unione sono costituite da entrate proprie, da entrate derivate, da lasciti e donazioni.

Art. 31 - Bilanci.

1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio di previsione, il bilancio pluriennale e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
3. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

Art. 32 - Rapporti finanziari con i Comuni aderenti

1. Spettano all'Unione le tasse, tariffe e contribuzioni relativi a funzioni e servizi da essa esercitati.
2. Il riparto dei costi di gestione dei servizi e delle funzioni viene definito dal Direttivo, previo accordo con le Giunte Comunali. Al fine di evitare squilibri verrà osservato il principio per cui a parità di servizi erogati la percentuale di compartecipazione è stabilita in proporzione all'ammontare dei trasferimenti ordinari regionali spettanti a ciascun Comune (compresi gli eventuali contributi derivati dalla costituzione dell'Unione).
3. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'Ente stesso attraverso trasferimenti.
4. I trasferimenti di cui al comma precedente sono di norma disposti in sede di assestamento generale di bilancio, su presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione
5. I Comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.

Art. 33 - Revisore dei conti.

1. L'Assemblea dell'Unione nomina un Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo

apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione assembleare del rendiconto del bilancio.

3. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. 34 - Tesoreria

1. L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:

- la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare Comunicazione all'Ente entro 5 giorni;
- il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutuo, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 - Costituzione

1. L'Unione si costituisce a seguito della sottoscrizione dell'atto costitutivo.

2. Entro 6 mesi dall'insediamento dell'Assemblea si provvederà ad approvare gli atti necessari al funzionamento dell'Unione, all'adozione della propria dotazione organica e alla operatività della gestione delle prime competenze.

3. Fino all'adozione della dotazione organica e all'assunzione di personale proprio si ricorrerà alla stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000

ART. 36 - Recesso di un comune e scioglimento dell'Unione

1. Ogni Comune dell'Unione può recedere unilateralmente dall'Unione con deliberazione del Consiglio Comunale adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche dello Statuto del Comune, non prima di tre anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo e con un preavviso di mesi 3 e comunque a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Con deliberazione approvata dall'Assemblea dell'Unione e dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti, si disporrà il conseguente scioglimento e si provvederà altresì a definire i criteri per la liquidazione della posizione patrimoniale e i rapporti facenti capo all'Ente soppresso .

3. All'atto dell'assunzione di rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione dispongono espressamente in merito all'evenienza di scioglimento della gestione associata.

Art. 37- Regolamenti

1. Fino all'adozione di regolamenti propri l'Unione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del Comune di San Giorgio di Nogaro.

Art.38- Norme finanziarie

1. Entro 6 mesi dall'insediamento l'Assemblea approva il piano spese da ripartire tra i Comuni per garantire il funzionamento dell'Unione fino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria, il servizio può essere affidato al tesoriere del Comune San Giorgio di Nogaro. In ogni caso, l'espletamento delle procedure di gara è concluso entro il 31 ottobre 2008.

Art.39 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.

PREAMBOLO.....	
TITOLO I	
PRINCIPI FONDAMENTALI	
ART. 1 -	
OGGETTO.....	
ART. 2 - OBIETTIVI PROGRAMMATICI.....	
ART. 3 - DURATA	
ART. 4 - SEDE	
ART. 5 - FUNZIONI E SERVIZI DELL'UNIONE	
ART. 6 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI	
TITOLO II.....	
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO.....	
ART. 7 . ORGANI.....	
ART. 8 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA	
ART. 9 - COMPETENZE.	
ART. 10 - SESSIONI E CONVOCAZIONE	
ART. 11 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA.....	
ART. 12 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI	
ART.14 - DIRITTI E DOVERI DEI COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA.....	
ART.15 - IL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE.....	
ART. 16 - IL DIRETTIVO. COMPOSIZIONE E COMPETENZE.....	
ART.17 - FUNZIONAMENTO DEL DIRETTIVO	
TITOLO III	
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI	
ART. 18 - PARTECIPAZIONE POPOLARE	
ART. 19 - ACCESSO AGLI ATTI E DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI	
TITOLO IV	
ORGANIZZAZIONE	
ART. 20 - PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI	
ART. 21 - UFFICI E PERSONALE.....	
ART. 22 - DOTAZIONE ORGANICA.....	
ART. 23 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.....	
ART. 24 - DIRETTORE GENERALE.....	
ART. 25 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.....	
ART. 26 - COLLABORAZIONI	
ESTERNE.....	
ART. 27 - SEGRETARIO DELL'UNIONE.	
ART. 28 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE	
ART. 29 - VICE SEGRETARIO.....	
TITOLO V.....	
FINANZA E CONTABILITÀ.....	
ART.30 - -ISTITUZIONE SERVIZIO FINANZIARIO.	
ART.31 - ATTIVITÀ FINANZIARIA.....	
ART. 32 - BILANCI.....	
ART. 33 - RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI ADERENTI.....	
ART. 34 - REVISORE DEI CONTI.....	
ART. 35 - TESORERIA.....	

TITOLO VI	
NORME TRANSITORIE E FINALI	
ART. 36 - COSTITUZIONE	
ART. 37- RECESSO DI UN COMUNE E SCIoglimento DELL'UNIONE.....	
ART. 38 - REGOLAMENTI	
ART.39- NORME FINANZIARIE	9
ART.40 - RINVIO.....	

